B.U. n. 42 Pagina 1 di 6

Torna al Sommario Indice Sistematico

# Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di protezione civile".

# IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 24 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE".

## CAPO I

## APPLICAZIONE E LIMITI DI SPESA

### Art. 1.

(Ripartizione e ambito di applicazione)

- 1. Per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, in occasione di calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 112, è assegnata alle province, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, una quota del "Fondo regionale di protezione civile", previsto dal secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 14/4/2003.
- 2. La Regione Piemonte trasferisce annualmente, alle province, una aliquota complessiva pari al 60 % della disponibilità di cui al capitolo 14144 del bilancio della Regione istituito "per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali"
- 3. Tale aliquota è definita annualmente con provvedimento della Giunta Regionale sulla base della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente e delle previsioni di spesa.
- 4. La ripartizione percentuale fra le otto province è determinata sulla base di criteri e parametri che saranno concordati fra le stesse province.
- 5. Il presente regolamento disciplina pertanto il ricorso da parte del strutture regionali competenti in materia di Protezione civile al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, qualora

B.U. n. 42 Pagina 2 di 6

sussistano le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 23 della legge regionale 14 aprile 2003, n.7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

- 6. L'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Regione è ammessa:
- a) ad integrazione delle risorse delle province per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r.7/2003;
- b) ad integrazione delle risorse dei comuni per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della l.r. 7/2003, in casi eccezionali e in presenza di elevata criticità, su richiesta delle province qualora le stesse non dispongano delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze espresse dai comuni;
- c) in concorso alle iniziative del Dipartimento nazionale di Protezione civile per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, e per attività di solidarietà in presenza di crisi internazionali.

### Art. 2.

(Limiti di importo e divieto di frazionamento)

- 1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino all'importo di 250.000 euro.
- 2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.
- 3. Le forniture e i servizi non possono essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

### Art. 3.

## (Tipologie di forniture e servizi)

- 1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito alle strutture regionali competenti in materia di Protezione civile, in attività di emergenza, per l'acquisto di beni e servizi appartenenti alle seguenti tipologie:
- a) acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario e lettereccio, vettovagliamento e nolo mezzi di soccorso;
- b) provvista di una scorta di derrate alimentari, pasti preconfezionati, prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene della prima infanzia, attrezzature da cucina per mense;
- c) acquisto e manutenzione di mezzi per il servizio della protezione civile;
- d) provvista, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine stradali, autoveicoli, motocicli ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;
- e) provvista, riparazione e manutenzione di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali utensili, materiali, complementi e programmi per l'informatica, la telematica e le telecomunicazioni;
- f) alienazioni di materiali dichiarati fuori uso e debitamente periziati per il servizio della protezione civile;
- g) provvista attrezzature e ricambi relative a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;

B.U. n. 42 Pagina 3 di 6

h) acquisto spazi informativi (giornali, radio, tv, ecc.) per le comunicazioni in emergenza;

- i) ideazione, esecutivo e stampa di manifesti, inviti e locandine e studi grafici per le comunicazioni in emergenza;
- I) provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici;
- m) commissioni di rilievi e telerilevamenti;
- n) acquisto e manutenzione apparecchiature per sistemi di monitoraggio e sistemi di allertamento;
- o) provvista, riparazione e manutenzione di arredi, di attrezzi e materiali per immobili, impianti di rete e tecnologici per le sedi di gestione delle emergenze (comunali, intercomunali, centri operativi misti);
- p) acquisto e installazione di impianti semaforici, segnali luminosi e loro parti di ricambio per attività di vigilanza e guardiania connessa con la gestione delle emergenze;
- q) servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms per uso scientifico e informativo-conoscitivo;
- r) spese postali, telefoniche e telegrafiche connesse con le attività di gestione delle emergenze;
- s) provvista degli stampati, cancelleria ed altro materiale vario di consumo;
- t) provvista degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise, materiali, attrezzature e vestiario per il personale che opera in zone operative e nelle sedi di rappresentanza;
- u) fornitura di carburanti per il parco di automezzi e motomezzi per la gestione delle emergenze;
- v) contratti di allacciamento, rinnovo contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario, installazione manutenzione disattivazione servizi essenziali quali energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni ed altro;
- z) oneri relativi a perizie su progetti e a visite di sopralluogo a carattere tecnico-scientifico indagini geotecniche e geognostiche, verifiche di agibilità;
- aa) fornitura combustibili per riscaldamento di strutture strategiche e sensibili;
- bb) oneri per servizi di spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- cc) acquisti e servizi di rappresentanza e di onorificenza, gemellaggi in emergenza;
- dd) servizi di assistenza domiciliare agli anziani, centri diurni, comunità alloggio e centri di prima accoglienza;
- ee) traslochi;
- ff) vigilanza di immobili ed aree, servizi per la custodia e la sicurezza;
- gg) servizio trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche, per anziani e inabili;
- hh) contrazioni di polizze assicurative;
- ii) fornitura di ossigenoterapia, farmaci, parafarmaci e prodotti sanitari in genere;
- II) utilizzo di mezzi aerei;

B.U. n. 42 Pagina 4 di 6

mm) impiego di mezzi speciali e mezzi d'opera.

2. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito altresì per tutte le forniture e servizi, non espressamente dettagliati al comma precedente, purché compatibili con l'espletamento delle attività di protezione civile.

### Art. 4.

# (Casi e situazioni particolari)

- 1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nel limite di importo di cui all'articolo 2 è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale attivato in emergenza, quando ciò sia ritenuto necessario per assicurare la prestazione del servizio;
- b) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

### CAPO II

### **RESPONSABILE**

### Art. 5.

# (Responsabile del procedimento)

- 1. Per l'acquisizione di beni e servizi in economia, il direttore della Protezione civile è il responsabile del procedimento in relazione ai contenuti e alla natura delle forniture e dei servizi, al quale spetta l'organizzazione delle procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento e l'esecuzione.
- 2. Il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ove esistenti, effettuate da amministrazione od enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi.
- 3. Nel caso di esigenze impreviste determinate da circostanze non imputabili all'amministrazione, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al responsabile del procedimento formulare la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento.

## CAPO III

# ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA

# Art. 6.

# (Affidamento diretto)

- 1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 5.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con una sola ditta individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori.
- 2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

B.U. n. 42 Pagina 5 di 6

3. Si può procedere, entro il limite di 10.000 euro, mediante affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, circostanza da motivare adeguatamente. La ditta affidataria è individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori.

### Art. 7.

### (Affidamento con modalità semplificata)

- 1. In caso di affidamento di importo superiore a 5.000 euro fino a 50.000 euro, si può procedere mediante procedura negoziata con almeno tre ditte idonee da individuare, ove presente, nell'elenco appaltatori.
- 2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene mediante gara informale da esperirsi con richiesta di presentazione di preventivi offerta.
- 3. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

### Art. 8.

# (Affidamento con modalità formalizzata)

- 1. In caso di affidamento di importo superiore ai 50.000 euro e fino a 250.000 euro, si procede mediante procedura negoziata tra almeno cinque ditte idonee da individuare, ove presente, nell'elenco appaltatori.
- 2. Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a tre giorni consecutivi. In caso di urgenza, da motivare adeguatamente, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, il termine può essere ridotto a uno.
- 3. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

# Art. 9.

## (Acquisizione nei casi impellenti ed imprevedibili)

- 1. Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad indifferibili, urgenti impellenti ed imprevedibili esigenze di protezione civile si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di 250.000 euro.
- 2. Le esigenze di cui al comma 1 devono risultare da apposito provvedimento emanato dall'autorità di Protezione civile, competente ai sensi della normativa vigente, secondo il principio di sussidiarietà. Il suddetto provvedimento deve indicare i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato, gli interventi necessari per rimuoverlo.

### Art. 10.

# (Criteri di aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purché valida e dichiarata congrua.

### Art. 11.

## (Norme procedurali)

B.U. n. 42 Pagina 6 di 6

1. Per le procedure di cui al presente capo, è previsto il capitolato d'oneri salvo il caso in cui, per l'urgenza, per la natura e le caratteristiche dell'acquisto, detto capitolato sia motivatamente ritenuto non necessario. In tale ultima ipotesi devono comunque essere stabilite le modalità ed i termini di pagamento della prestazione.

- 2. Il capitolato d'oneri, di norma, contiene:
- a) l'elenco delle forniture e dei servizi;
- b) le specifiche tecnico prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
- c) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- d) le modalità e termini di pagamento;
- e) le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione;
- f) il diritto della stazione appaltante, con provvedimento motivato, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di suo inadempimento contrattuale.

Art. 12.

(Verifica della prestazione e pagamenti)

- 1. I pagamenti sono disposti entro i termini previsti dalla legge o dal singolo contratto.
- 2. Prima del pagamento è attestata la regolare esecuzione o collaudo della prestazione, risultante da apposito verbale, redatto dal funzionario nominati dal responsabile.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo